

Prot. n. 9139/2019

Lecce, 2 dicembre 2019

REGOLAMENTO VIAGGI di ISTRUZIONE e VISITE GUIDATE**Approvato con delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 29/11/2018****PREMESSA - FINALITA'**

I viaggi d'istruzione rappresentano un arricchimento dell'offerta formativa sia sul piano culturale che sul piano umano e sociale, fanno parte integrante della programmazione educativa e didattica in quanto iniziative integrative del percorso formativo funzionali agli obiettivi educativi, cognitivi, culturali e didattici presenti nel POF.

Pertanto, per la loro realizzazione, al pari di qualsiasi progetto, sono necessarie diverse fasi: programmazione, monitoraggio e valutazione, che coinvolgano sia l'elemento progettuale didattico quanto quello organizzativo e amministrativo contabile. La loro gestione rientra nell'autonomia decisionale della scuola che determina autonomamente il periodo più opportuno di realizzazione, individua i partecipanti e gli accompagnatori, la destinazione e la durata. I viaggi devono essere coerenti con la programmazione educativa prevista dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto, fatta salva l'esclusiva competenza didattica in materia dei singoli Consigli di Classe e ferma restando anche la determinazione di principi generali, che spetta al Consiglio di Istituto.

ART.1**TIPOLOGIE DI VISITE GUIDATE O VIAGGI DI ISTRUZIONE:**

Sono previste cinque tipologie di visite guidate o viaggi d'istruzione:

- a) uscite o visite didattiche, da effettuare nell'arco dell'orario scolastico curriculare o della durata di una giornata
- b) viaggi di istruzione in Italia o all'estero, della durata da 2 a 9 giorni compresi i giorni per il viaggio di andata e ritorno.
- c) soggiorni all'estero, connessi alla frequenza di un corso linguistico all'estero
- d) Stages in Italia o all'estero previsti da programmi comunitari e progetti e attività connesse con l'orientamento in uscita o con l'ASL.
- e) Viaggi e uscite connessi alle attività sportive organizzati dal centro sportivo scolastico.

ART .2**FORMULAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DI VISITE E/O VIAGGI D' ISTRUZIONE.**

I viaggi d'istruzione le visite guidate sono strettamente correlati con la programmazione didattica e conseguentemente con gli orientamenti del P.O.F., pertanto vengono interessati diversi organi collegiali.

All'inizio dell'anno scolastico il Collegio dei Docenti, in aderenza al P.O.F., definisce gli obiettivi di programmazione didattica cui si dovranno attenere i Consigli di classe nell'avanzare le proposte dei viaggi in riferimento alla scelta delle classi e delle mete da raggiungere.

La durata massima dei viaggi è fissata come segue:

Classi prime e seconde: non sono previsti viaggi ma solo visite o uscite didattiche (tipologia a)

Classi terze, quarte e quinte: potranno essere previsti viaggi in Italia o all'estero con pernottamenti come gruppo classe o gruppi misti *connessi a progetti specifici di indirizzo*.

Classi quinte: viaggio di istruzione conclusivo del ciclo di studi anche all'estero con il vincolo della partecipazione dei 2/3 della classe

Per tutte le classi possono essere previsti uscite e viaggi connessi alle attività sportive organizzati dal centro sportivo scolastico

I Consigli di classe entro il mese di novembre formula delle proposte in merito agli itinerari e al programma di viaggio coerenti con il percorso formativo; all'individuazione dei Docenti Accompagnatori; alla scelta del periodo di effettuazione del viaggio di istruzione, entro i termini deliberati dal Consiglio d'Istituto.

Il Dirigente Scolastico verifica la fattibilità del piano sotto l'aspetto didattico, organizzativo ed economico onde dare inizio all'attività negoziale per l'attuazione. Inoltre formalizza la proposta di nomina del Docente Coordinatore del singolo viaggio nonché nomina un'apposita Commissione Viaggi, integrata dal Dirigente stesso per il supporto alla realizzazione del viaggio.

Il Consiglio di istituto delibera i criteri generali per la programmazione, l'organizzazione e la regolamentazione dei Viaggi d'istruzione e delle visite guidate.

Art.3

Il docente coordinatore del viaggio d'istruzione

Il Docente Coordinatore del singolo Viaggio d'Istruzione (inteso come singola partenza, in caso di eguale meta raggiunta in tempi diversi da gruppi diversi):

- è il capofila dei Docenti Accompagnatori;
- è la persona responsabile della presentazione del progetto di viaggio agli studenti ed ai rispettivi
- genitori con l'indicazione delle finalità e degli obiettivi che si intendono perseguire pertanto alla sua persona fanno riferimento gli allievi, i genitori, i docenti e la Segreteria;
- riceve ogni informazione relativa al viaggio, la documentazione sulla progettazione, organizzazione e fasi successive;

- è responsabile della consegna in Segreteria dei moduli per l'autorizzazione al viaggio degli alunni minorenni o per la presa visione da parte dei genitori per i maggiorenni, nonché dell'atto di sottomissione riportante le regole di comportamento da osservare durante il viaggio, debitamente sottoscritto da genitori e figli minori e dagli studenti maggiorenni;
- riceve dai genitori le segnalazioni di particolari necessità o particolarità sanitarie degli studenti partecipanti che richiedono particolari cautele e accorgimenti.
- è responsabile del ritiro delle ricevute del versamento da parte degli allievi e della consegna in segreteria delle ricevute stesse entro i termini indicati nel presente Regolamento;
- è responsabile della predisposizione dell'elenco nominativo degli studenti partecipanti, distinti per classe di appartenenza, e il prospetto riepilogativo dei contributi versati;
- deve assicurarsi che Docenti e studenti siano in possesso di tutti i documenti validi necessari alla partecipazione al viaggio;
- riceve e conserva i documenti relativi al viaggio;
- deve redigere la relazione consuntiva e allegare ad essa quella dei docenti accompagnatori.

La relazione consuntiva dovrà indicare il numero dei partecipanti ed eventuali assenti, i nominativi dei docenti accompagnatori; un giudizio globale sui servizi assicurati dall'Agenzia; eventuali pendenze aperte (economiche, disciplinari, rimostranze); le finalità didattiche raggiunte, segnalando specifiche osservazioni in relazione ad eventuali disservizi per le opportune contestazioni alle agenzie di viaggio o alle ditte di trasporto.

Art. 5 il docente accompagnatore

La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell'incarico, è svolta dal personale docente. Ritenuto che la valenza didattica e educativa dei viaggi di istruzione è legata alla scelta effettuata da parte dei Consigli di Classe, per l'accompagnamento debbono essere designati docenti appartenenti alle classi partecipanti al viaggio e delle materie attinenti alle finalità del viaggio stesso. Per i viaggi all'estero, è opportuno che almeno uno dei Docenti accompagnatori possieda conoscenza della lingua del Paese da visitare.

In caso di mancanza di Docenti Accompagnatori, la classe interessata non potrà partecipare a Viaggi d'Istruzione. Per ogni Viaggio verranno individuati docenti con funzione di riserva, in caso di improvviso impedimento da parte di un Docente Accompagnatore.

Nei viaggi e uscite finalizzati allo svolgimento di attività sportive, la scelta degli accompagnatori dovrà favorire i docenti di educazione fisica.

Per i viaggi delle classi in cui è presente un allievo con disabilità è necessario creare le condizioni per garantire la partecipazione all'alunno anche prevedendo la presenza dell'insegnante di sostegno se necessario o di personale ausiliario per assistenza alla persona.

Al termine del viaggio i Docenti Accompagnatori trasmetteranno al Dirigente Scolastico una breve relazione concernente soprattutto l'interesse e il comportamento degli studenti e contenente osservazioni sull'aspetto organizzativo e programmatico del viaggio concluso e sul servizio fornito dall'agenzia e/o ditta di trasporto.

ART.6

PARTECIPAZIONE

Il viaggio di istruzione o le visite guidate di classe si effettuano solo a condizione che vi partecipino almeno i 2/3 della classe. Gli studenti che non partecipano al viaggio d'istruzione devono essere presenti a scuola secondo il normale orario di lezione, a loro saranno garantite le lezioni anche in classi parallele su disposizione del Dirigente Scolastico

I viaggi e le uscite possono coinvolgere gruppi di classi aggregati in base a specifici e identificati obiettivi e progetti.

Non possono partecipare ai viaggi di istruzione gli studenti ai quali siano state comminate sanzioni disciplinari di ammonizione o sospensione

Per tutti gli alunni (minori o no) è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà genitoriale, per i minorenni, o della famiglia, per i maggiorenni.

Costoro, unitamente agli alunni, dovranno

- a) sottoscrivere il documento/atto sottomissorio riportante le regole di comportamento da osservare durante il viaggio e l'assunzione di responsabilità.
- b) Versare, nei casi di viaggio d'istruzione con pernottamenti, un acconto pari al 40% dell'importo previsto quale conferma della reale volontà di partecipare all'iniziativa. La restante quota dovrà essere versata improrogabilmente venti giorni prima della data di partenza.

Per le visite e le uscite didattiche che si svolgono nelle ore curricolari o nel corso di un'unica giornata si procederà al versamento dell'intera quota di partecipazione, in un'unica soluzione, al momento della sottoscrizione dell'autorizzazione.

L'autorizzazione al viaggio di istruzione deve essere considerata alla stregua di un'assunzione di impegno, con conseguente perdita della quota versata in caso di mancata partecipazione senza giusta causa.

ART.7

PERIODI DI EFFETTUAZIONE

E' fatto divieto di effettuare viaggi negli ultimi trenta giorni di lezione, durante i quali l'attività didattica è indirizzata al completamento dei programmi di studio, salvo deroghe debitamente motivate e autorizzate dal Dirigente scolastico.

ART.8

RESPONSABILITA' di DOCENTI E STUDENTI

Poiché il Viaggio d'Istruzione è da ritenersi attività didattica a tutti gli effetti, anche se svolta con modalità di particolare prestazione di servizio, in capo ai Docenti accompagnatori incorre il dovere di vigilanza sugli studenti quale previsto dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile e quindi le correlate responsabilità in caso di danni che gli stessi dovessero arrecare a terze persone o cose. Eventuali uscite serali durante i Viaggi di istruzione sono effettuate sotto la discrezionalità e responsabilità del Docente Coordinatore sentiti i Docenti accompagnatori.

Tutti gli alunni s'impegnano a seguire le direttive dei docenti accompagnatori per tutta la durata del viaggio. Si precisa che durante il viaggi d'istruzione valgono le medesime norme disciplinari previste dall'ordinamento scolastico e dal regolamento disciplinare d'Istituto, oltre all'obbligo di tenere un comportamento rispettoso delle strutture alberghiere ospitanti, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico- artistico.

Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a loro carico.

ART. 9

DEROGHE

Deroghe specifiche in riferimento alle disposizioni contenute dal presente regolamento saranno decise dal Consiglio di Istituto, su richiesta delle classi interessate, in casi eccezionali debitamente motivati e documentati e comunque con l'approvazione di tutti i componenti del gruppo classe.

ART. 10

DISPOSIZIONI FINALI

All'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogate tutte le precedenti deliberazioni del Consiglio di Istituto in materia di viaggi d'istruzione e visite guidate. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle leggi generali che disciplinano la materia dei viaggi di istruzione.